

STATUTO

“ASSOCIAZIONE CRISTIANA ACQUA DELLA VITA”

Art. 1 **Denominazione**

È costituita, ai sensi degli art. 36 e segg. del codice Civile e della legge n. 266/1991, l'associazione di volontariato denominata “ASSOCIAZIONE CRISTIANA ACQUA DELLA VITA - ODV”, con sede in Via Nazionale 7^a traversa s.n.c. - cap 89812 - Comune di Pizzo Calabro (VV), avente durata illimitata.

La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

L'utilizzo nella denominazione dell'acronimo ODV è subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 2 **Statuto**

L'associazione è disciplinata dal presente statuto nonché dalle Leggi Statali e Regionali e, in particolare, dal D.lgs. n° 460/1997 e dai principi generali dell'ordinamento giuridico. L'associazione sarà iscritta nel Pubblico Registro Regionale.

Subordinatamente all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, alla entrata in vigore delle disposizioni fiscali previste dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed alla abrogazione del D. Lgs. 460/97 come previsto dall'art. 104 del medesimo D.lgs. 117/2017, l'Associazione sarà disciplinata dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del D.lgs. n. 117/2017 cit..

L'organizzazione e l'attività dell'associazione possono essere disciplinati, in armonia col presente Statuto, da un Regolamento interno, emanato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea dei soci.

Il presente statuto è modificabile con delibera dell'Assemblea generale dei soci convocata in sessione straordinaria alla presenza almeno dei 2/3 dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Associazione non persegue fini di lucro.

Art. 3 **Scopi sociali**

Gli scopi generali dell'Associazione Cristiana Acqua Della Vita” e le aree di intervento coinvolgono l'assistenza sociale, la beneficenza, l'istruzione e la formazione, la promozione e la tutela dei diritti umani civili e sociali, la promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli, la salvaguardia della natura e dell'ambiente e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata, l'agricoltura sociale. A tali fini l'associazione promuove attività cristiane evangeliche e socio umanitarie ispirandosi alla Sacra Bibbia con riguardo, in particolare, alle categorie più deboli ed agli emarginati dando loro un sostegno pratico e spirituale e curandone i diritti civili e sociali, anche dei migranti attraverso l'accoglienza umanitaria e la loro integrazione sociale; realizza corsi di formazione ed istruzione biblica; sostiene la realizzazione di chiese e di attrezzature per attività religiose ovvero tramite concessione di spazi di propri locali per l'esercizio di attività religiose e di culto, per servizi sociali, orfanotrofi e centri comunitari; promuove attività editoriale, televisiva e radiofonica per la diffusione del vangelo e delle proprie attività istituzionali.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro; democraticità della

struttura; elettività e gratuità delle cariche sociali; devoluzione del patrimonio associativo in caso di scioglimento; il divieto assoluto di partecipare alla divisione degli utili da parte dei soci, anche in maniera indiretta, responsabilità degli amministratori.

L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative sociali, educative e culturali, sostegno ad attività religiosa di culto.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e della Sacra Bibbia a cui si ispira si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone:

- a) di intraprendere iniziative di supporto e solidarietà rivolte a soggetti e fasce di cittadini a rischio di emarginazione sociale.
- b) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere socialmente e culturalmente i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo, anche attraverso iniziative di aiuto reciproco incluse le "banche dei tempi" di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
- c) di organizzare e gestire attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, realizzare progetti, seminari, convegni, attività editoriali e qualsiasi altra iniziativa utile ad elevare l'attenzione nei riguardi del disagio sociale e per promuovere la solidarietà, nonché la cultura e la pratica del volontariato.
- d) di organizzare e gestire attività o partecipare ad attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, di erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate.
- e) realizzare ovvero partecipare ad attività aventi ad oggetto l'istruzione e la formazione professionale e/o la formazione extrascolastica, compresa la cd. Scuola Parentale o homeschooling.
- f) realizzare ovvero partecipare ad attività di gestione e manutenzione di parchi e aree verdi pubbliche o private.
- g) realizzare ovvero partecipare ad attività di alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi di soggetti svantaggiati.
- h) organizzare e gestire o partecipare ad attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi analoghi scopi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività commerciali marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

In conformità alla normativa vigente, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività rientrerà nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'associazione, inoltre, nella sua attività interna ed esterna si ispira ai principi di democraticità, trasparenza e

partecipazione e mantiene piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida i principi di solidarietà e si riconosce nei dettami del presente statuto.

[Il presente articolo è così modificato e specificato al fine di adeguare e rendere più aderenti gli scopi associativi a quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017].

Art. 4

Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

All'associazione possono aderire tutti coloro (persone fisiche o giuridiche) che condividano gli scopi sociali e che si impegnino a prestare la loro attività volontaria per favorire la realizzazione di detti scopi, nei limiti delle proprie possibilità.

Le domande di ammissione, che devono contenere la dichiarazione di condivisione delle finalità dell'associazione e che devono essere rivolte al Consiglio Direttivo, sono esaminate ed accolte dall'assemblea dei soci, secondo le modalità contemplate dal presente statuto.

L'adesione dell'Associazione è a tempo indeterminato.

La qualifica di socio si perde per:

- Dimissioni volontarie;
- Decesso;
- Esclusione deliberata dagli organi competenti a causa di comportamenti in palese contrasto con gli scopi sociali e con le regole dell'Associazione. Contro il provvedimento di esclusione si può ricorrere all'Assemblea dei soci ed in caso di mancato accoglimento del ricorso, alla magistratura competente.

Art. 5

Diritti e obblighi dei soci

I diritti degli associati sono i seguenti:

1. partecipare alle Assemblee;
2. eleggere i componenti degli organi sociali, se maggiorenni;
3. essere eletti alle cariche sociali, se maggiorenni;
4. concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
5. essere informati e di accedere ai documenti e agli atti dell'associazione;
6. dare le dimissioni in qualunque momento.

Gli obblighi degli associati sono i seguenti:

1. osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
2. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività prestata in modo personale, spontaneo, gratuito, non retribuita neppure indirettamente dal terzo beneficiario, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
3. versare regolarmente le quote associative, ove non dispensati con deliberazione dell'Assemblea a seguito di motivate e comprovate ragioni;
4. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità e le regole dell'Associazione.

Art. 6

Contributo associativo

Il contributo associativo non è trasmissibile ad alcun titolo né è rivalutabile.

I soci che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione medesima.

Art. 7

Organi sodali

Gli organi dell'Associazione sono:

- > L'assemblea dei soci;
- > Il Consiglio Direttivo;
- > Il Presidente;
- > L'Organo di controllo (eventuale).
- > Il Revisore legale dei conti (eventuale);

Art. 8

Assemblea dei soci

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dalla stessa Assemblea.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente ogni qual volta lo ritiene necessario, quando lo richiedono almeno 3 componenti del Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio nonché dell'eventuale bilancio sociale, ovvero del rendiconto annuale. È altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni sia in prima che in seconda convocazione con l'elenco degli argomenti da trattare, mediante avviso affisso nella sede sociale almeno 8 gg. prima della riunione.

L'assemblea straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta lo richieda almeno 1/3 degli associati con domanda motivata e firmata ovvero 3 componenti del Consiglio direttivo.

In tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

All'Assemblea ordinaria dei soci compete:

- ❖ L'approvazione dei principi e degli indirizzi generali nonché del programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ❖ L'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio nonché dell'eventuale bilancio sociale, ovvero del rendiconto annuale;
- ❖ La nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e di tutti gli organi sociali previsti dal presente statuto;
- ❖ La elezione del Presidente;

- ❖ L'ammissione, la sospensione e l'esclusione dei soci;
- ❖ L'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari e degli altri regolamenti;
- ❖ La determinazione della quota associativa o di altri eventuali contributi a carico dei soci;
- ❖ Ogni determinazione circa la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- ❖ La revoca motivata del presidente e/o degli altri componenti del Consiglio Direttivo;
- ❖ La deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sul promovimento dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- ❖ La deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'assemblea straordinaria dei soci compete:

- ❖ La modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- ❖ Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa, anche nella ipotesi di estinzione dell'associazione.
- ❖ La deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che potrà tenersi il giorno dopo la prima ed entro il trentesimo giorno successivo alla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è valida quando siano presenti i 2/3 degli associati.

L'Assemblea in ambedue i casi delibera a maggioranza dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ogni associato ha diritto di un voto. È ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro associato.

Ciascun associato non può avere più di una delega. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Tutti gli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote annuali hanno il diritto di intervenire e di votare. Non è ammessa altra espressione di voto.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

Il consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione. Esso è composto da un minimo di cinque e un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea che restano in carica per tre anni.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea fra le persone fisiche associate che, condividendo i principi biblici ai quali l'Associazione si ispira e ricoprono un incarico all'interno della chiesa locale, sono soci dell'associazione da almeno un anno.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni del medesimo consiglio direttivo e/o alle assemblee dei soci.

Alle riunioni possono essere invitati esperti con voto consultivo.

In caso di cessazione o dimissioni di uno dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, sottoposta comunque alla ratifica dell'Assemblea nella sua prima riunione successiva alla sostituzione.

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal presidente dell'Associazione, nella sua prima riunione successiva alla nomina elegge al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario che può combaciare con quest'ultimo, ed uno o più consiglieri, comunque non superando il numero massimo dei componenti stabiliti.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente quando quest'ultimo sia impedito.

Il Segretario verbalizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nello svolgimento del loro mandato e cura la tenuta del libro degli associati e degli altri libri e registri previsti dalla normativa vigente.

Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei verbali e dei libri sociali e dei verbali degli organi previsti dal presente Statuto.

Il Tesoriere, *che* può combaciare con la figura del Segretario, gestisce la cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie. Esso è responsabile della custodia e conservazione dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, effettua gli esborsi e i mandati di pagamento nonché tutte le liquidazioni che l'Associazione determina. La movimentazione finanziaria e i relativi fatti amministrativi connessi e collegati alla gestione sono comunque sottoposti al parere del Presidente che dovrà autorizzare qualsiasi transazione che si andrà ad effettuare.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando lo richiedano almeno 3 dei suoi componenti e, in ogni caso, non meno di due volte l'anno, per deliberare sugli atti della vita associativa.

Ai fini della validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo realizza gli obiettivi programmatici individuati dall'Assemblea.

Al Consiglio sono riconosciuti i più ampi poteri per quanto concerne la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo compete, in generale, ogni determinazione in ordine all'organizzazione dell'Associazione, la costituzione di commissioni, lo svolgimento, su delega, dei compiti del Presidente, l'acquisizione di collaborazioni e consulenze, l'ammissione, la sospensione e l'esclusione dei soci con obbligo di ratifica in assemblea ordinaria dei soci.

In particolare, compete al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio nonché dell'eventuale bilancio sociale, ovvero del rendiconto annuale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; l'individuazione delle eventuali attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 10

Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

È eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Al Presidente compete l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione, sulla base degli indirizzi deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, a cui riferisce sull'attività svolta.

È autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti o Privati, ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive riguardanti l'Associazione.

Inoltre, il Presidente ha i più ampi poteri nell'agire quotidiano con riserva di ratificare le decisioni intraprese, sottoponendoli agli organi competenti preposti entro i quindici giorni successivi.

Art. 11

Organo di controllo e Revisore legale dei conti

L'Organo di Controllo, qualora nominato ove richiesto per legge o per libera determinazione dell'Assemblea, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente.

L'Organo di Controllo è monocratico e il relativo componente, nominato dall'Assemblea, è scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. In caso di necessità e/o l'assemblea lo ritenga opportuno può essere nominato un Organo di Controllo composto da tre persone, scelte tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, di cui almeno una scelta tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo svolge altresì la Revisione legale dei conti. Nel caso in cui venga nominato un Organo di Controllo collegiale i relativi componenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Assemblea può comunque deliberare di nominare un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

[Il presente articolo è così modificato e riscritto al fine di adeguare il presente statuto a quanto previsto dal D.lgs. n. 117/2017 in tema di controllo e revisione legale dei conti].

Art. 12

Il patrimonio e le risorse

Il Patrimonio e le risorse dell'Associazione sono costituiti da:

- a. Quote associative deliberate dall'Assemblea;
- b. Contributi di privati;
- c. Contributi dello Stato, di Enti o istituzioni pubbliche;
- d. Contributi di organismi internazionali;
- e. Donazioni e lasciti testamentari;
- f. Rimborsi derivanti da attività convenzionate;
- g. Entrate derivanti da attività di raccolta fondi
- h. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - i. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
 - j. Eventuali fondi costituiti con eccedenze di bilancio;
 - k. rendite patrimoniali
 - l. Ogni altro tipo di entrata consentita dalla normativa vigente.

Il patrimonio e le risorse dell'Associazione, comprensivi di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque

denominate, sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l'attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.

Art. 13 **Erogazione, donazione e lasciti**

Sulla utilizzazione delle erogazioni liberali, delle donazioni, dei lasciti testamentari e dei legati (quest'ultimi da accertare solo con beneficio di inventario), delibera l'Assemblea, in conformità con le finalità dell'Associazione.

Art. 14 **Bilancio di esercizio**

Il bilancio di esercizio è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi consentiti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il successivo 30 aprile per la definitiva approvazione.

Nei documenti del bilancio di esercizio, l'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale delle altre attività eventualmente svolte.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al comma 2.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti l'assemblea nella quale sarà approvato, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Il bilancio di esercizio, con la relazione allegata, deve essere comunicato all'Organo di Controllo e al Revisore legale eventualmente nominati, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'esame e l'approvazione da parte dell'Assemblea.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili ed avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate durante la vita dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Fermo restando le incompatibilità previste per l'attività di volontario, l'assemblea può prevedere la corresponsione in favori di amministratori, sindaci e di chi rivesta cariche sociali di compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, lettera a) del D.lgs. n. 117/07.

[Il presente articolo è così modificato e riscritto al fine di adeguare il presente statuto a quanto previsto dal D.lgs. n. 117/2017 in tema di Bilancio di esercizio].

Art. 15
Assicurazione

L'associazione deve assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 16
Scioglimento e modifiche statutarie

In caso di estinzione, cessazione o scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più altri enti del Terzo settore operanti in analogo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, con le modalità e secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente statuto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa nei limiti di cui sopra.

Lo scioglimento è deliberato a maggioranza, purché presenti i 2/3 dei componenti dell'Assemblea costituita in sessione straordinaria, così anche per le modifiche statutarie.

Art. 17
Responsabilità dell'associazione

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati, salve le disposizioni di legge e del codice civile in materia di associazioni non riconosciute e di responsabilità patrimoniale degli associati.

Art. 18
Denuncia al Tribunale e ai componenti dell'Organo di controllo

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Ogni associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

Art. 19
Disposizioni finali

Per quanto non previsto o non diversamente disposto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme Statali e Regionali vigenti in tema di Associazioni e di Enti del Terzo settore nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed al codice civile.

Art. 20
Norma di riserva

Il presente Statuto è così modificato in tutti i suoi articoli di cui è composto e secondo le norme di riserva nei singoli articoli eventualmente previste, per adeguarlo a quanto disposto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore" ed ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore "RUNTS".

Pizzo,

Il Presidente

BELVEDERE FABIO

Fabio Belvedere

Il Vice Presidente

IELO MARCO

Marco Ielo

Il Segretario

MAZZEO DARIO EMANUELE

Dario Mazzeo

I CONSIGLIERI

SANNA MAURIZIO RASFFAELE

Sanna Maurizio

DZHAMBAZOV AHMED ALIEV

Dzhambazov Ahmed

STELLA CONSUELO

Consuelo Stella

PIRROTTA SANTA ANNUNZIATINA

Santa Annunziata Pirrotta

I SOCI

• BLANCA GIUSEPPA

Blanca Giuseppa

• BRIGANTI NATALE

Briganti Natale

• SCARAMUZZA FRANCESCA

Scaramuzza Francesca

• MARCHESE MARIA CARMELA

Marchese Maria Carmela

• ALECSANDROV PETAR BOIANOV

Alecsandrov Petar

• ZHELEVA ANELIYA

Zheleva Aneliya

• DZHAMBAZOV FERZULA ALIEV

Dzhambazov Ferzula

• IELO NOEMI

Ielo Noemi

• SANNA ILARIA

Sanna Iliara

• DZHAMBAZOVA AKBEL ERSAN

Dzhambazova Akbel

• BILOTTA PASQUALE

Biotta Pasquale

• TAMBURRO PATRIZIA

Tamburro Patrizia

• CODREA ANDREI

Codrea Andrei

• RUSSO ANNA

• INZILLO GIUSEPPE

Inzillo Giuseppe

• ZAPPONE FERDINANDO

Zappone Ferdinando

• BONO CARMEN

Bono Carmen

• MANNO VINCENZINA

Manno Vincenzina



Registrato a Vibo Valentia il 02-10-2023
al N. 804 Serie 3 Versati con mod.
di pagamento F23/F24 Euro

L'ADDETTO*

Torindo Nespoli

*Firma su delega del Direttore Provinciale
Alessandro Napolitano

3 804 02/10/2020

0,00

TDP20L000804000ZH

0,00

*codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi*

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TDP